

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

ATTO N. DEL\_CONS 10

DEL 08/05/2020

**OGGETTO:** COORDINAMENTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO DEI 312 COMUNI NELLA GESTIONE DELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID 19

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n.131;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 relativo alla gestione della fase 2 dell'emergenza COVID19;

Visto il Decreto Sindacale n. 58/2020 del 28 aprile 2020;

Premesso che;

- La legge 56/2014 ha riconosciuto il ruolo fondamentale della Città metropolitana quale motore di sviluppo economico e sociale per i territori e per il paese, capace di interpretare i nuovi bisogni dell'economia e della società, governare i flussi, le reti e promuovere progettualità di alto impatto, garantendo il posizionamento dei territori metropolitani nella rete delle città globali;
- in particolare l'art. 1 co. 44 lett e) della Legge in parola ha attribuito, tra l'altro, alla città metropolitana la nuova funzione fondamentale di *“promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio”*;
- coerentemente con il dettato normativo nazionale la Regione Piemonte, con Legge regionale 23/2015 ha riconosciuto all'art. 4 che *“La Città metropolitana di Torino, quale ente di area vasta, svolge un ruolo di sviluppo strategico del territorio metropolitano, di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città metropolitana nonché provvede alla cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello. La Città metropolitana svolge inoltre un'azione di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei Comuni che la compongono e delle loro forme associative, favorendo i programmi di sviluppo socio-economico”*;
- sempre la Legge 56/2014, al comma 11 lett. e dell'art. 1 ha messo a disposizione delle Città metropolitane uno strumento di dialogo con il territorio e di condivisione delle scelte, disciplinando le zone omogenee, riservando all'autonomia statutaria degli Enti la facoltà di prevederne la costituzione, d'intesa con la

Regione per specifiche funzioni e tenendo conto delle peculiarità territoriali; a tal uopo, il Consiglio metropolitano nel 2015 ha costituito 11 zone omogenee caratterizzate ciascuna da una contiguità territoriale fra amministrazioni comunali e popolazione non inferiore a 80.000 abitanti.

- L'idea di far coincidere la Città metropolitana di Torino con la previgente Provincia, lasciando in secondo piano le considerazioni sulle caratteristiche insediative, sociali ed economiche del territorio in una situazione complessa ed eterogenea come quella di Torino in questi anni ha mostrato diversi limiti per lo più inerenti alla scarsità di risorse economiche ed umane se comparate alla rete stradale di competenza (oltre 3000 km), alla gestione integrata dei servizi e delle infrastrutture, alle reti di comunicazione ma soprattutto alla cura strategica dell'intero territorio con precipuo riferimento al suo sviluppo economico e sociale
- la Città metropolitana non è indifferenziata ma costituita da aree con storie urbane, caratteristiche morfologiche, ambientali ed insediative diverse;
- il territorio contiguo al capoluogo è al contempo sede privilegiata degli spostamenti, del matching lavorativo nonché degli scambi socio-economici e culturali che nutrono ed al contempo si alimentano del ruolo in capo a Torino;

Considerato che il prolungarsi dell'epidemia di Covid-19 sta minando significativamente il tessuto produttivo e sociale dell'intera Città metropolitana con particolare riferimento al territorio di cui sopra, stante l'evidente concentrazione umana ed imprenditoriale che la caratterizzano;

Rilevato che i prossimi mesi andrà affrontata una grave crisi socio-economica che richiederà l'individuazione di nuovi modelli d'intervento, di soluzioni anche innovative ai problemi che ineluttabilmente emergeranno e soprattutto l'attuazione di misure coordinate con la Regione Piemonte, finalizzate a proteggere i lavoratori, favorire l'occupazione, sostenere il reddito ed il lavoro, rafforzare il sistema di welfare e le reti di protezione sociale nonché garantire i servizi pubblici essenziali.

**visto** l'articolo 20 dello Statuto Metropolitano che disciplina le attribuzioni del Consiglio Metropolitano;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

**visto** il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

**visto** l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

## **DELIBERA**

1. che la Città Metropolitana di Torino - nell'ambito della citata funzione fondamentale di "*promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale*" - di concerto con le amministrazioni locali, si farà promotrice di ogni possibile iniziativa nei confronti dello Stato e della Regione Piemonte che garantisca l'elaborazione di un piano di difesa e sviluppo socio-economico del territorio, individuando le priorità d'intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento nonché tempi e metodo di attuazione;
2. di rafforzare il ruolo attivo della Città Metropolitana nell'ambito della formazione e gestione del personale, assistenza legale, anticorruzione, di centrale di committenza per gli appalti di lavori, servizi e forniture, proponendo forme di collaborazione istituzionale con gli enti;
3. nell'ambito delle funzioni di coordinamento, assicurare le necessarie interlocuzioni con i rappresentanti delle zone omogenee e con le strutture tecniche degli enti, al fine di assicurare uniformità applicativa nelle misure per la ripresa dei cantieri, per la riapertura dei servizi e la definizione di tavoli di confronto con le parti sociali finalizzate alla semplificazione delle procedure amministrative utili alla ripresa;
4. di attivare un tavolo di coordinamento stabile con i portavoce delle zone omogenee della Città Metropolitana di Torino nella condivisione d'intenti e progetti per rispondere a dimensioni ed esigenze diverse sulla base delle caratteristiche socio economiche, assicurando una visione e una capacità di essere

garante di processi di accompagnamento che partano dall'assunto di sistemi territoriali egualmente importanti e interconnessi dal punto di vista dei cittadini e degli attori economici;

5. di indirizzare l'azione di coordinamento della Città Metropolitana avvalendosi della facoltà di attivare anche un livello ristretto dell'area metropolitana così come definita dagli strumenti di programmazione regionale, garantendo comunque unitarietà all'azione politica e amministrativa svolta dall'Ente;
6. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Metropolitan entro 20 giorni dalla sua adozione;
7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.